WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili
Peter Winkler — Stefan Sandrini
Stefan Engele
Martina Malfertheiner — Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi — Massimo Moser
Andrea Tinti — Michael Schieder
Roberto Cainelli
Rechtsanwalt - avvocato
Chiara Pezzi
Mitarbeiter – Collaboratori
Karoline de Monte — Iwan Gasser
Thomas Sandrini

Circolare

numero:	08i
del:	2023-01-19
autore:	Andrea Tinti

A tutti i nostri clienti

Nuova soglia per l'utilizzo denaro contante e le soglie per le altre operazioni

1 Aumento della soglia del contante a 5.000 Euro

Informiamo con la presente che dall'1.1.2023[1] è aumentato **a Euro 4.999,99** (€ 1.999,99 fino al 31.12.2022) il limite previsto per il trasferimento di denaro contante[2] in generale. Ciò significa che é vietato il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore alla soglia di 5.000 Euro [3].

La limitazione riguarda "complessivamente" il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. "operazioni frazionate", ossia ai pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati, quale ne sia la causa / titolo[4].

Tale limite vale oltre che per il trasferimento di denaro contante[5] anche per:

- il trasferimento di **titoli al portatore** in euro o in valuta estera[6],
- la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta[7] [8].

Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti[9].

Si ricorda inoltre che per le violazioni di utilizzo del contante e dei titoli al portatore (nonché per le altre tipologie richiamate) sono previste sanzioni da 1.000 Euro a 250.000 Euro, a seconda dell'importo della violazione[10].

1 Art. 1, c. 384, L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023)
2 Modifica dell'art. 49, c. 3-bis, D.Lgs. n. 231/2007
3 Art. 18, DL 124/2019
4 per operazione frazionata si intende (art. 1 co. 2 lett. v) del DLgs. 231/2007) un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal DLgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.
5 nuovo comma 3-bis all'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007
6 comma 3 art. 49, D.Lgs. n. 231/2007
7 effettuata dai soggetti iscritti nella specifica sezione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 141/2010, c.d. "cambia valute"
8 comma 2 dell'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007
9 Ai sensi dell'art. 49 co. 15 del DLgs. 231/2007 (come rivisto dal DLgs. 90/2017):
10 ex art. 63, D.Lgs. n. 231/2007

2 Operazioni con soglie diverse

Si ricordano le seguenti previsioni specifiche per particolari operazioni:

- gli assegni **bancari e postali trasferibili** possono essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a € 1.000[11]
- per il servizio di rimessa di denaro[12], tramite i c.d. **"*money transfer*"** (trasferimento di denaro da o verso l'estero, sovente Stati extraUE) non è possibile per importi pari o superiori a 1.000 euro;
- è vietato, salvo alcune eccezioni[13], pagare in contanti gli **stipendi** e gli eventuali anticipi ai dipendenti[14];
- come noto[15], tuttavia, il limite per l'utilizzo di denaro contante, per l'acquisto di beni o prestazioni di servizi legate al **turismo,** effettuati presso commercianti al minuto, agenzie di viaggio e turismo, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, ovvero per quelli residenti in paesi appartenenti all'Unione Europea o extra UE è stato fissato in Euro 14.999,99[16]. Tale deroga è subordinata a specifici adempimenti [17];
- inoltre[18], nell'esercizio dell'attività di **compro oro** le operazioni di importo pari o superiore a 500,00 euro sono effettuate unicamente attraverso l'utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità dell'operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al disponente[19].

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

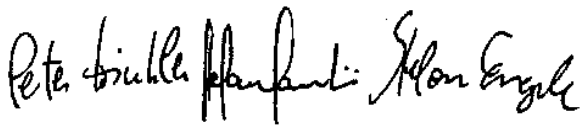

11 comma 5 art. 49, D.Lgs. n. 231/2007
12 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11
13 Ad esempio, tali disposizioni non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs. 165/2001, a quelli di cui alla L. 339/1958, né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
14 Art. 1, commi 910 - 914, Legge 205/2017
15 Vedasi ultima nostra circolare n. 37/2021; ovvero l'art. 1, c. 245 Legge n. 145 del 30.12.2018
16 previsto dal comma 1 dell'art. 3, DL n. 16/2012
17 Vedasi nostre circolari 37/2021 e 31/2022
18 Ai sensi dell'art. 4 co. 2 del DLgs. 25.5.2017 n. 92,
19 In dette ipotesi, l'utilizzo di tali strumenti è obbligatorio, indipendentemente dal fatto che l'acquisto o la vendita dell'oggetto prezioso usato siano effettuati con un'unica operazione o con più operazioni frazionate.